

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4269 del 03/08/2026
Oggetto	Art.208 del D. lgs.152/2006 - Ecobloks Srl - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Comune di Finale Emilia (MO), Via Abbà Motto 2/b - Modifica dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 e ss.mm.ii - Pratica ARPAE n. 7057/2026
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4445 del 31/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Art.208 del D. lgs.152/2006 - Ecobloks Srl - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Comune di Finale Emilia (MO), Via Abbà Motto 2/b - Modifica dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 e ss.mm.ii - Pratica ARPAE n. 7057/2026

La dirigente responsabile di Arpae SAE di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

Ecobloks Srl, con sede legale in Via Ginzburg n.20, in comune di Modena, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in comune di Finale Emilia (MO), via Abbà Motto.

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-2482 del 02/05/2024 sono state autorizzate le seguenti modifiche:

- modifica caratteristiche emissione E12 (aspirazione ambienti di lavoro);
- inserimento E14 (impianto deodorizzazione accumulo e ispessimento fanghi);
- segregazione trituratore "tiger" e inserimento E13 (filtro depolveratore);
- modifiche E10 (necessarie al fine di migliorare le captazioni in seguito all'introduzione dell'emissione E13);
- realizzazione dell'impianto di stoccaggio e dosaggio del pMDI;
- modifiche alla rete di raccolta delle acque reflue.

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-5587 del 14/10/2024 è stata autorizzata una modifica non sostanziale relativa all'altezza del camino dell'emissione E12.

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-5898 del 15/10/2025 sono state autorizzate le seguenti modifiche:

- Variazione dei cronoprogrammi relativi rispettivamente alla realizzazione dell'impianto di depurazione Venturi scrubber che confluisce in E12 e alla segregazione del Tiger con relativa nuova emissione E13.
- Modifica al sistema di trattamento delle acque e in particolare:
 - Disattivazione l'impianto di depurazione delle acque di stabilimento (con conseguente fermata dell'emissione E14);
 - Gestione come acque di scarico unicamente delle acque derivanti dall'osmosi e dai contro lavaggi dei filtri, trattandole con H₂O₂ 35%, e successivo scarico diretto in pubblica fognatura;
 - Gestione delle acque in uscita dall'Elettrofiltro e di quelle in uscita dall'impianto di abbattimento emissioni in atmosfera Venturi - scrubber come rifiuti;
 - Reimpiego delle acque meteoriche di prima pioggia nel "water pit",
- Modifica relativa al funzionamento dell'emissione E12, consentendo il possibile impiego contemporaneo dei tre scrubber a parità di portata autorizzata;
- Modifiche al sistema di gestione EOW, in particolare alla definizione dei lotti, ai parametri di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto, alla gestione delle dichiarazioni di conformità, e al sistema di tracciabilità dei lotti;

L'autorizzazione ha validità sino al 01/11/2032 ed è comprensiva di:

- Autorizzazione alla gestione dei rifiuti e criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 (art.208 della Parte Quarta del D.Lgs.152/06);
- Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995);
- Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06);
- Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

La Ditta è autorizzata all'attività di recupero (R3) che consiste nella produzione di blocchetti in legno pressato per pallets mediante il recupero (potenzialità 700 mc/g) di rifiuti legnosi, per un quantitativo massimo recuperabile annualmente autorizzato pari a 200.000 t/a.

VISTA l'istanza di modifica dell'autorizzazione unica di cui all'art.208 del Dlgs.152/2006 relativa all'impianto di recupero di rifiuti esistente in Comune di Finale Emilia (MO), via Abbà e Motto presentata dalla ditta in data 28/01/2026 (prot. ARPAE n. nn. 16060 e 16065);

EVIDENZIATO CHE:

La modifica richiesta con l'istanza consiste nella realizzazione di un nuovo piazzale da destinare al prodotto finito all'interno di un'area che era stata già considerata nel progetto sottoposto a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nel 2010, durante la quale era stato anche calcolato il bacino di laminazione, poi realizzato.

PRESO ATTO CHE:

il Responsabile del procedimento, con comunicazione agli atti ARPAE n. 42849 del 06/03/2026, ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Finale Emilia, SorgeAqua s.r.l., Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVF, Consorzio della Bonifica Burana e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica il 31/03/2026 (Verbale della seduta Prot. n. 73766/2026). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione presentata, la Ditta ha trasmesso integrazioni con prot. nn.83871 e 83874 del 07/05/2026;

Dette integrazioni sono state oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente ed esposti nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 18/06/2026 (Verbale della Conferenza Prot. ARPAE n. 119841/2026); in quella sede, su proposta di ARPAE SAE, vista la necessità da parte del Comune di Finale Emilia di completare l'istruttoria per il permesso di costruire nei tempi tecnici previsti di 75 giorni dalla presentazione della relativa domanda, gli Enti presenti in Conferenza hanno concordato di aggiornare i lavori della Conferenza al 15/07/2026.

Nel corso della seduta del 15/07/2026 la Conferenza, ha espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche dell'AU 208 richieste dalla ditta, con prescrizioni che sono state puntualmente riprese ed esplicitate nella parte dispositiva del presente atto;

Nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti:

- la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE (rif. prot. n. 93994/2025) relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE, con espressione di parere tecnico favorevole e con la formulazione di specifiche prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- il parere igienico sanitario favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L (rif. prot. ARPAE n. 102691 del 05/06/2026) con proposta di prescrizione per il controllo della diffusione di insetti nocivi nell'invaso di laminazione;
- il parere favorevole del Consorzio della Bonifica Burana (prot. 117832 del 29/06/2026), che conferma il corretto dimensionamento del sistema di laminazione e la compatibilità con i criteri dell'Ente;
- il parere positivo con prescrizioni dei Vigili del Fuoco di Modena (prot. 58043 del 30/03/2026) in merito alla variante al Certificato di Prevenzione Incendi;
- il parere favorevole di ATERSIR (prot. 123288 del 06/07/2026) con prescrizioni;
- il permesso di costruire per la realizzazione del piazzale per lo stoccaggio dei prodotti EoW rilasciato dal Comune di Finale Emilia (prot. 129428 del 15/07/2026)

SorgeAqua s.r.l., in qualità di gestore della pubblica fognatura ha espresso il proprio parere favorevole nell'ambito delle sedute della Conferenza dei Servizi, confermando che l'intervento in oggetto non modifica la tipologia o le caratteristiche degli scarichi industriali già autorizzati;

ACQUISITA la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 06/07/2026, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0026698_20260325, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 a carico della ditta Ecobloks s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. n. 159/2011.

CONSIDERATO che le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006.

RITENUTO:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

PRESO ATTO CHE:

le modifiche proposte comportano la modifica del layout dell'impianto di recupero di rifiuti esistente in Comune di Finale Emilia (MO);

la Ditta ha segnalato con nota prot. 12855 del 10/07/2026 la presenza di un refuso nell'indicazione dell'operazione di recupero svolta nell'impianto (R5 anziché R3) nella Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-5898 del 15/10/2025, che si provvede a rettificare nel presente atto;

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico

dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

con D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 151/2025, le Aree Autorizzazioni e Concessioni e i Servizi Autorizzazioni e Concessioni sono ridefinite rispettivamente in Aree Autorizzazioni ambientali e Energia e Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia;

che a seguito della revisione organizzativa disposta con la D.D.G. n. 7/2026, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di "Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni" e di "Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni" vengono modificate e rinominate "Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia" e "Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia";

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. di assentire alla domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs 152/06, presentata da Ecobloks Srl e assunta agli atti ARPAE con prot. nn. 16060 e 16065 del 28/01/2026, come aggiornata e modificata nel corso del procedimento con le integrazioni prot. nn.83871 e 83874 del 07/05/2026;
2. di assentire alla realizzazione di un piazzale per lo stoccaggio dei prodotti EoW all'interno dell'impianto autorizzato ad effettuare attività di recupero di rifiuti non pericolosi sito in comune di Finale Emilia (MO), via Abbà Motto;
3. di disporre che, al termine dei lavori di realizzazione del piazzale, l'esercizio dell'impianto deve essere svolto in conformità a quanto riportato nelle Planimetrie "A.02.00 - Progetto Viabilità Lotto 1 del 29/04/2026" e "A.04.00 - Progetto Fognature del 29/04/2026", allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
4. di prendere atto del rilascio, da parte del Comune di Finale Emilia, del Permesso di Costruire Prot. n° 2021/0008926 relativo alla realizzazione delle opere oggetto della presente modifica, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Tutte le comunicazioni relative agli adempimenti previsti nei Permessi di Costruire devono essere trasmesse al Comune di Finale Emilia e per conoscenza ad ARPAE SAE;
5. di disporre che il titolo edilizio rilasciato dovrà essere perfezionato con le seguenti prescrizioni:
 - l'invio delle comunicazioni di inizio attività e della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed Agibilità inerenti al Permesso di Costruire deve essere indirizzato al Comune di Finale Emilia (anche mediante gli appositi sportelli) e trasmesso, per opportuna conoscenza, ad ARPAE SAE;
 - eventuali varianti di natura non sostanziale e non riguardante aspetti ambientali devono essere trasmesse al Comune di Finale Emilia e inoltrate per conoscenza ad ARPAE SAE;
 - I titoli edilizi hanno la validità definita dalla LR 15/2013 e s.m.i.; per quanto non meglio specificato si rimanda alla LR 15/2013 e alla LR 19/2008 e s.m.i.;
6. di integrare la Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 e ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:
 - a) in merito all'invaso di laminazione per le acque bianche, situato a fregio della strada, ai fini della tutela igienica sanitaria si raccomanda che vengano adottati tutti gli accorgimenti idonei (es. sfalcio periodico) per evitare la proliferazione e la diffusione di insetti od altri animali nocivi, con la massima attenzione e sorveglianza nel periodo annuale di vita della Zanzara Tigre (aprile-ottobre).

- b) Dovrà essere realizzata la “filetta di separazione” prevista nella Tav A.04.00.
 - c) Per il recupero delle terre nel sito di produzione devono essere rispettate le norme definite all’art.24 del DPR 120/2017 e le terre devono essere conformi ai requisiti di cui all’art. 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ed, in particolare l’idoneità dovrà essere verificata ai sensi dell’allegato 4 del regolamento sopra citato.
 - d) Qualora in fase di progettazione esecutiva, o comunque prima dell’inizio dei lavori, venga accertata la non idoneità all’utilizzo del materiale scavato, le terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
 - e) Qualora in fase di scavo venissero rinvenuti rifiuti o materiali sospetti dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente.
 - f) I materiali di riporto derivanti da operazioni di recupero, da utilizzare eventualmente in sito, dovranno rispettare le caratteristiche prestazionali previste dalla normativa vigente;
7. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 e ss.mm.ii, per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
 8. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione unica Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 e ss.mm.ii., e come tale va conservato unitamente ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
 9. di dare atto che nella Determinazione n. DET-AMB-2025-5898 del 15/10/2025 a pag.10 dell'allegato rifiuti è presente un riferimento errato all'operazione di recupero R5, confermando altresì che nell'impianto è autorizzata esclusivamente l'operazione di recupero R3;
 10. di stabilire che **entro 60 giorni dal rilascio del presente atto le garanzie finanziarie** già prestate devono essere aggiornate sul piano formale al fine di garantirne la valenza in riferimento agli estremi del presente atto, pur non variando gli importi;
 11. di stabilire che, fatta salva la realizzazione delle opere previste, l'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è comunque subordinato all'accettazione da parte di questa Amministrazione della garanzia finanziaria definita al punto precedente;
 12. fatta salva la realizzazione delle opere in progetto, di disporre che prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti in conformità con la presente modifica dell’autorizzazione unica, devono essere presentati:
 - il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere autorizzate sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
 - l’ottenimento della conformità edilizia ed agibilità nel rispetto delle normative urbanistico-edilizie;
 - ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell’attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della documentazione e delle prescrizioni prevista dal DM 07/08/2012 elencata nel dettaglio nel parere emesso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena (rif. prot. n. 6528 del 30/03/2026);
 7. Di precisare che, ai sensi dell’art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **scadenza del presente provvedimento resta confermata al 15/09/2032** ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato, inoltrando formale istanza all’autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
 8. Di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per i quali deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
 9. Di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento.
 10. Di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull’ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle

azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie.

11. Di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
 - adempiere agli obblighi normativi sulla tracciabilità e sulla rendicontazione documentale dei rifiuti gestiti con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni e disposizioni applicative;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto.
12. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11.
13. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti;
14. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
15. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Settore Tutela dell'ambiente ed Economia Circolare;
16. di trasmettere la presente autorizzazione a ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006, e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 3- septies dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo.
17. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
18. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia;
19. di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.